



TRIBUNALE DI PALERMO

SEZIONE LAVORO

IL GIUDICE DEL LAVORO

[REDACTED]

Nel procedimento n. 6059 anno promosso da

[REDACTED] con l'avv. [REDACTED]

C O N T R O

INPS, con [REDACTED] N.Q. FUNZIONARIO INPS

all'udienza del 19.09.2018 ha emesso la seguente

ORDINANZA

rilevato che oggetto dell'accertamento sanitario sono i requisiti necessari per la concessione dell'indennità di accompagnamento;

rilevato che l'INPS ha eccepito che per detta prestazione manca la domanda amministrativa, poiché nel certificato medico presentato in relazione alla medesima non risulta sbarrata la casella relativa a *"Impossibilitata a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore"* o *"Non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua"*, a fianco delle cui caselle nel certificato è stata sbarrata la risposta NO;

rilevato che parte ricorrente ha contestato in punto di fatto di non avere presentato la domanda amministrativa per l'indennità di accompagnamento;

ritenuto che dalla diagnosi formulata nel certificato medico in questione del 13.06.2017 , e dalla documentazione medica in atti, di poco anteriore a esso e della quale nel medesimo appare riportata la diagnosi, si ricava in modo inequivoco che la "biffatura" del NO sul certificato è ascrivibile a un mero errore materiale del medico che lo ha compilato;

ritenuto, invero, che nel certificato medico in questione vengono indicate *"CONZIONI GENERALI SCADENTI IN ECCESSIVA MAGREZZA ED IPOTONOTROFLA GENERALIZZATA"* e nella diagnosi riportata nel certificato in



oggetto compagno "OSTEOPOROSI POST MENOPAUSALE CON DEFORMITA' SEVERE IN D12 ED L3 MODERATE IN D8 D9 D10 L1 IPERCIFOSI DORSALE LIEVE SPONDILOLISTESI L5-S1 NOVEMBRE 2011 FRATTURA SEVERA DI D12 L2 L3 D11 D7 D8 OSTEOPOROSI MARCATA S. TUNNEL CARPALE SX 19 04 2013 FRATTURA COLLO OMERALE SX ... DEGENERAZIONE MACULARE SENILE IN OCCHIO DX AVANZATA CON V/C 1% E OCCHIO SX V/ 6 /10 DICEMBRE 2015 ... IPOTONOTROFIA GENERALIZZATA DEI MUSCOLI PARAVERTEBRALI E DELLA ANCA BILATERALE. CRISI EMICRANICHE RECIDIVANTI ED EPISODI LIPOTIMICI" e che le patologie sono attestate nelle certificazioni ospedaliere allegate;

ritenuto che l'errore del medico che redasse il certificato depositato all'INPS è stato verosimilmente determinato dalla facies grafica del modello telematico, in cui le opzioni del SI e del NO e i relativi pallini da sbarrare risultano tanto vicini da potere trarre in inganno il redattore, anche perché seguiti dalla dicitura "Non mi esprimo", preceduta dal pallino della relativa biffatura e seguita da un asterisco tra parentesi che può essere scambiato da un osservatore non attento per un altro pallino da sbarrare per la scelta: "Impossibilitata a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore: SI NO Non mi esprimo (*)

Non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua: SI NO Non mi esprimo (*)";

ritenuto che il convincimento che la "biffatura" di fatto operata dal medico sia frutto di mero errore materiale trova conferma nell'esame obiettivo della Commissione Medica – che non si pronunciò sull'indennità di accompagnamento in assenza di indicazione affermativa delle condizioni predette – la quale ha certificato nel verbale di visita del in atti: "invalido con capacità di deambulazione sostanzialmente ridotta (art. 381 del DPR 495/1992)" dando atto che la visita avviene su sedia a rotelle e che la paziente deambula autonomamente per brevi tratti, diagnosticando tra l'altro grave osteoporosi e fratture vertebrali invalidanti e concedendo alla ricorrente l'handicap in situazione di gravità nella medesima seduta di cui al verbale contestato;



ritenuto, quindi, che non può ritenersi mancante la domanda amministrativa di indennità di accompagnamento, che invero appariva ricompresa nella diagnosi riportata nel certificato medico in questione e che appariva anche l'unica di possibile interesse della ricorrente, di anni 79, quantol alla domanda di invalidità;

ritenuto che la circostanza che la Commissione – che avrebbe invero dovuto invitare parte ricorrente a regolarizzare la domanda amministrativa - non ha valutato l'indennità di accompagnamento a causa dell'erronea biffatura non è preclusiva dell'ammissibilità del presente ricorso, che non ha natura impugnatoria, e che essa potrà essere valutata nella disciplina delle spese di lite;

P.Q.M.

rigetta l'eccezione di inammissibilità del ricorso e rinvia all'udienza del 17.10.2018 ore 9:30 al fine di espletare il tentativo di conciliazione tra le parti – dato il contenuto dell'accertamento della Commissione Medica e quello della documentazione sanitaria in atti – o in difetto per procedere all'a.t.p..

Manda alla cancelleria per quanto di competenza.

Palermo, 19/09/2018

Il Giudice

[Redacted signature]

